



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- dott. Franco Fiandanese
- dott. Margherita Taddei
- dott. Piercamillo Davigo
- dott. Giovanni Diotallevi
- dott. Giovanna Verga

- Presidente
- Consigliere
- consigliere*
- Consigliere relatore
- Consigliere

Udienza pubblica  
21 dicembre 2012

Sentenza n. *3272* /2012

Reg. gen. n.37781//2012

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Santostasi Pietro, n. a Monopoli il 30 agosto 1966;

ricorre avverso la sentenza, in data 25 maggio 2012, della Corte d'appello di Bari con cui è stata parzialmente confermata la condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 c.p. e per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.

sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

sentito il parere del P.M. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena e dell'attenuante del risarcimento del danno.

**RITENUTO IN FATTO**

Santostasi Pietro ricorre avverso la sentenza, in data 25 maggio 2012, della Corte d'appello di Bari con cui è stata parzialmente confermata la condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 629 c.p. e per il reato di cui all'art. 582, 585 cod. pen., e chiedendone l'annullamento, lamenta:

- a) Violazione dell'art. 606 lett. b) , c), d) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62, n. 6 c.p. e 603 c.p.p.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., a seguito dell'applicazione del giudizio abbreviato "secco", in forza del quale è stata ritenuta preclusa la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In realtà l'attenuante doveva essere concessa a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, anche perché in primo grado la richiesta di abbreviato era stata condizionata all'acquisizione documentale della

prova che avrebbe potuto portare al riconoscimento dell'attenuante invocata.

b) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 69 c.p.

Il ricorrente lamenta che sia stato applicato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, mentre in realtà non era stata applicata in primo grado neppure la recidiva, con la conseguenza che si sarebbe dovuta operare nel calcolo della pena la riduzione conseguente alle riconosciute attenuanti.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. Dall'esame della sentenza d'appello emerge che la richiesta finale dell'istante ha riguardato la fruizione di un giudizio abbreviato "secco".

Tuttavia, osserva la Corte, che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta. (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249161); peraltro, anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in "bonam partem", dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile (Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005 - dep. 13/12/2005, Spagnoli, Rv. 233506). In ogni caso, secondo la Corte, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008 - dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767) e tale potere appare possibile che venga finalizzato anche al riconoscimento di un'attenuante che può incidere in ordine alla determinazione della pena, spostando la qualità del giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, in questo caso possibile visto la contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p., anche in ragione del fatto che l'esistenza di tale documentazione era stata prospettata al primo giudice.

3. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata pertanto su tale punto ammissibile l'impugnazione.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che dovrà essere determinata previa valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.; deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso


**PQM**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio

Roma, 21 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Giovanni Diotallevi



Il Presidente

Franco Fiandanese

